



ELETTRONICA

Fascicolo Informativo

Contratto di assicurazione per i danni alle apparecchiature e agli impianti elettronici

Il presente Fascicolo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

ITALIANA
assicurazioni
GRUPPO REALE MUTUA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

ELETTRONICA

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS”. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

**Nota informativa aggiornata al 01/01/2014.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it**

A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**1. INFORMAZIONI GENERALI**

- a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
- b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia
- c) Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 – Sito Internet: www.italiana.it – E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'Art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

**2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA
(dati relativi all'ultimo bilancio approvato)**

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 327 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 177%; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La informiamo che su www.italiana.it è **disponibile un'Area Riservata** che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

Tacito rinnovo del contratto: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente riportata in polizza.

La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto **Elettronica** contiene garanzie assicurative per tutelare macchine, impianti e apparecchiature elettroniche ad uso professionale, anche se di proprietà di terzi.

La copertura delle macchine, impianti e apparecchiature elettroniche costituisce la condizione base per l'utilizzo della polizza; inoltre il Contraente potrà decidere se acquistare o meno determinate Condizioni Facoltative offerte (ad esempio si può acquistare la condizione che estende la copertura ai costi per la ricostituzione dei dati o quella che estende la copertura alle apparecchiature ad impiego mobile, cioè quelle utilizzabili in più ambiti, anche all'esterno dell'ubicazione indicata).

La polizza contiene le garanzie per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, come indicato nell'Art. 11 "Rischio assicurato" delle "norme che regolano l'assicurazione macchine, impianti ed apparecchiature elettroniche".

L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nell' Art. 12 – Esclusioni, nelle condizioni speciali (sempre operanti), nelle condizioni speciali (operanti per le cose/garanzie assicurate con le relative partite), nelle condizioni particolari (valide solo se espressamente richiamate).

AVVERTENZA: le garanzie prevedono che siano applicati, a seconda dei casi, scoperti, franchigie, nonché limiti di indennizzo, per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa. In proposito si vedano le somme assicurate ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza o riportati nell'allegato integrativo.

AVVERTENZA: Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto, concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI INDENNIZZO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto dalla Società in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali la Società interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

	Esempi		
	A	B	C
Entità del danno	€ 750	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€ 200	€ 300	€ 600
Limite di indennizzo	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Esempio A: Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, per la valutazione dell'entità del danno, fermo restando il disposto dell'Art. 16 delle Condizioni generali di assicurazione "Procedura per la valutazione del danno", troverà applicazione la cosiddetta "regola proporzionale", richiamata nell'Art. 19 - "valore assicurabile" - assicurazione parziale, delle norme che regolano l'assicurazione, ultimo comma; parziale deroga a tale "regola proporzionale" è indicata alla condizione speciale 9.

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e come regolamentato nell'Art. 1 - dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Esempi di aggravamento del rischio:

Un'azienda che dichiara un utilizzo dei beni non in locali interrati o seminterrati risulta invece utilizzare tali beni in locali interrati (aggravamento di rischio per danni da alluvione, inondazione, allagamento). La circostanza va segnalata alla Società e si dovrà sottoscrivere atto o nuovo contratto dichiarativo della circostanza.

6. PREMI

Il pagamento del premio, salvo accordi tra le Parti, è annuale e la periodicità è indicata nella scheda di polizza.

Al termine di ogni scadenza prevista il Contraente è tenuto al pagamento del premio entro 15 giorni, fermo restando, al termine del contratto, quanto illustrato precedentemente in fatto di tacito rinnovo e disdetta. È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso le Agenzie dotate di POS).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi è pari a euro 244,65, di cui euro 156,12 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 63,81% dei costi.

7. RIVALSE

AVVERTENZA: la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro, qualora quest'ultimo sia un soggetto diverso dal Contraente e dall'Assicurato.

8. DIRITTO DI RECESSO

Il prodotto Elettronica prevede la facoltà di recesso a seguito di sinistro. Per i dettagli si veda l'Art. 6 - recesso in caso di sinistro, delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Ai sensi dell'Art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

11. REGIME FISCALE

Aliquota d'imposta applicabile al contratto: 21,25%

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge. Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA: le Condizioni generali di assicurazione prevedono che in caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti alla Società entro i tempi indicati, precisando le circostanze dell'evento, osservando alcune prescrizioni.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti negli Artt. 14 usque 24 delle "norme che regolano l'assicurazione macchine, impianti ed apparecchiature elettroniche".

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per

iscritto al Servizio **"Benvenuti in Italiana"** Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano, **Numero Verde 800-101313** (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/39717001, **e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it**.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS – Servizio tutela degli utenti** - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito internet **www.ivass.it**, sezione "Per il consumatore", oppure inoltrando reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.

14. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. MEDIAZIONE

Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali è il seguente:

DEFINIZIONI

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

FRANCHIGIA

L'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L'impresa assicuratrice.

Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Andrea Bertalot



ELETTRONICA

CONDIZIONI CONTRATTUALI

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello TEC52001, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario, e dalla scheda di polizza modello TEC52000 riportante le somme assicurate.

Con la firma della scheda di polizza, modello TEC52000 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello TEC52001.

Aggiornamento al 01/06/2013

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	PAG.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI MACCHINE, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	"	4
CONDIZIONI SPECIALI (SEMPRE OPERANTI)	"	8
CONDIZIONI SPECIALI (OPERANTI PER LE COSE/GARANZIE INDICATE QUANDO ASSICURATE CON LE RELATIVE PARTITE)	"	10
CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)	"	13

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.**

ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

ART. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MACCHINE, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

ART. 11 - RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

ART. 12 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) **causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;**
- b) **di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti ambientali o atmosferici;**
- c) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore, locatore o manutentore delle cose assicurate;**
- d) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;**
- e) **dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;**
- f) **di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;**
- g) **attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;**
- h) **ai tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;**
- i) **per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;**
- l) **causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse,**

occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, invasione;

- m) **causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;**
- n) **causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espressa indicazione in polizza della relativa partita e richiamo delle condizioni particolari:

- **conduttori esterni alle cose assicurate;**
- **costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.**

ART. 13 - CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

ART. 14 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno**, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 C.C.;
- b) **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni** da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la **perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, **fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia** indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) **conservare le tracce ed i residui del sinistro**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

- e) **fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).**

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); **lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società,** che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; **se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.**

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Al momento del sinistro, il Contraente o l'Assicurato ha pure l'obbligo di comunicare alla Società tutte le altre assicurazioni riguardanti le cose colpite, fornendo copia delle relative polizze.

ART. 15 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra

loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 17 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) **indagare su circostanze, natura e modalità del sinistro;**
- 2) **verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 14;**
- 3) **verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 18;**
- 4) **procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'Art. 18 e successivi.**

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, **devono essere raccolti in apposito verbale** (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna della Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo delle perizie.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi al momento del sinistro necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato in cui si trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) diminuito dell'importo come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all'Art. 14, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), diminuito dell'importo stimato come a B) 2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in attività ed è valida a condizione che:

a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;

b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del punto b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3), diminuito dell'importo stimato come a B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratti gli scoperti o le franchigie pattuite in polizza, col minimo di € 150,00 (£ 290.440).

Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un'unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite di indennizzo eventualmente previsto.

ART. 19 - VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle macchine, degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ART. 20 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, relativamente a ciascuna partita, di quella assicurata al netto dello scoperto o della franchigia.

ART. 21 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro **esistono** altra o **altre assicurazioni** sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, **la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.**

ART. 22 - TITOLARITA DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. **Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 23 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

ART. 24 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni**, sempre che non sia stata fatta opposizione. **Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 12 a).**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI SPECIALI

(sempre operanti)

1 - ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **si precisa che sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica del costruttore o di organizzazioni da esso autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.**

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico;
- danni e disturbi verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause accidentali esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione esterna sono indennizzabili a condizione che per le macchine, impianti ed apparecchiature assicurati esistano dispositivi di protezione-stabilizzazione, installati conformemente alle norme previste dal costruttore, e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente alle macchine, impianti ed apparecchiature assicurati anche i predetti dispositivi di protezione-stabilizzazione.

2 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, **non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali**, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un dispositivo di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e semprechè questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

3 - IMPIANTI FUNZIONANTI CON ENERGIA EROGATA DA ACCUMULATORI

Gli accumulatori d'energia elettrica sono assicurati solo se esplicitamente indicati tra

le cose assicurate.

Per gli stessi, a parziale deroga dell'Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **l'indennizzo terrà comunque conto del degrado d'uso al momento del sinistro.**

Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da imperizia, negligenza, errata manovra nel caricare gli accumulatori come pure i danni derivanti da gelo o ghiaccio in genere.

4 - MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, l'indennizzo per i danni di furto avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

5 - IMPIANTI QUANDO ASSICURATI ALL'APERTO O IN ZONA ISOLATA

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere (compresi quelli di cui alla Condizione Speciale 8) **è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto.**

6 - IMPIANTI ED APPARECCHI VIDEOACUSTICI

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

magnetici, i dischi grammofonici e gli altri supporti di suono e immagini; i danni ai bracci e alle testine dei giradischi e dei registratori sono esclusi, salvo che siano connessi a danni totali indennizzabili agli impianti cui dette cose appartengono.

7 - IMPIANTI ED APPARECCHI DI TECNOLOGIA MEDICA

A parziale deroga dell'Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **la Società non risponde dei danni a:**

- a) pezzi angolari di trapani per odontoiatria e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili all'impianto assicurato;**
- b) testine ad ultrasuoni, sonde e tubi flessibili di endoscopi, cavi e parti accessorie intercambiabili, se non esplicitamente indicate tra le cose assicurate;** per le stesse, a parziale deroga dell'Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **l'indennizzo terrà comunque conto del degrado d'uso al momento del sinistro;**
- c) apparecchi ed impianti per la diagnosi e la terapia con raggi energetici verificatisi in conseguenza di campi di energia.**

8 - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga dell'Art. 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio, ferme

restando le altre esclusioni dell'Art. 12) sopra menzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione speciale mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia che:

- a) il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione del 5% dell'importo liquidabile col minimo di € 150,00 (£. 290.440) salvo maggiori detrazioni indicate in polizza;**
- b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% della somma totale assicurata.**

Il tasso netto annuo previsto per questa estensione di garanzia è pari allo 0,20‰.

9 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ultimo comma, **la Società non farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore assicurabile risultante al momento del sinistro;** qualora inferiore il disposto dell'Art. 19, ultimo comma, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma così maggiorata ed il valore suddetto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti per le cose/garanzie sotto indicate assicurate con le relative partite)

PROGRAMMI APPLICATIVI (standard od in licenza d'uso)

Premesso che per "programmi applicativi" si intendono sequenze di istruzioni per svolgere una funzione specifica eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti, standard o in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato, in caso di danni materiali e diretti ai predetti supporti, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni dei programmi senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. **Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino** (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Resta a carico dell'Assicurato lo scoperto col minimo della franchigia indicati in polizza.

A parziale deroga dell'Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai programmi mediante telegramma, telex o telefax.**

DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la

memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi. La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazione di dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Resta a carico dell'Assicurato lo scoperto col minimo della franchigia indicati in polizza.

A parziale deroga dell'Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, telex o telefax.

MAGGIORI COSTI

1) In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e documentati, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

2) **La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:**

- a) **limitazione dell'attività aziendale** e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa assicurata derivanti da un provvedimento di un governo o di altra autorità di diritto o di fatto;
- b) **eventuali indisponibilità, di mezzi finanziari o altro, da parte dell'Assicurato** per la riparazione o il rimpiazzo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- delle cose assicurate danneggiate;
- c) **modifiche, adattamenti, migliorie o revisioni eseguite** in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate;
- d) **deterioramento, distruzione o danneggiamento** di materie prime, prodotti semilavorati o finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò anche se tali eventi sono conseguenza o causa di danni materiali e diretti ad una cosa assicurata;
- e) **danni ai supporti di dati;**
- f) **ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti.**
- 3) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della proporzionale di cui all'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- 4) **Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'impianto o apparecchio danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.**
- 5) **L'insieme dei succitati maggiori costi riferiti all'anno, determinati sulla base degli importi stabiliti in polizza per giorno e per mese, costituisce la somma assicurata a cui applicare il relativo tasso di premio. La Società risponde nel periodo di indennizzo per singolo sinistro fino all'importo giornaliero convenuto.** La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
- 6) **Resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata in polizza.**
- 7) A parziale deroga dell'Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il **Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o telefax.**

MOBILIO E ARREDAMENTO

Relativamente alla partita "mobilio e arredamento" vale quanto segue:

- a parziale deroga di quanto disposto all'Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme le delimitazioni di polizza, la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti

- da sinistri causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, trombe, uragani, alluvione, inondazione, atti vandalici e dolosi, furto e rapina;
- **il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo è di € 16.000,00 (£ 30.980.320);**
- fanno parte della partita "mobilio e arredamento" il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali dove sono ubicate le macchine, impianti ed apparecchiature assicurate.

Sono comunque escluse merci, denaro, documenti, opere d'arte e simili, mobili ed oggetti di pregio.

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

216, **nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziarie si applica l'Art. 1917 del Codice Civile. **Il limite massimo di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa è di € 300.000,00. Resta a carico dell'Assicurato la franchigia di € 500,00.**

RISCHIO LOCATIVO

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione i danni materiali diretti cagionati da

evento garantito dalla presente polizza, anche se con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali.**

Per valore dei locali si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo degli stessi al netto del deprezzamento in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento indicato alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei residui.

Il limite massimo di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa è di € 300.000,00.

Resta a carico dell'Assicurato la franchigia di € 500,00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se espressamente richiamate)

A) CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE

La garanzia viene estesa ai cavi e conduttori esterni collegati alle cose assicurate, per la somma indicata in polizza con apposita partita.

Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari al 5% della somma assicurata a questo titolo.

B) COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI

A deroga del secondo comma della Condizione Particolare A) sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita indicata in polizza, **fino al limite massimo per sinistro precisato in polizza.**

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari al 5% della somma assicurata a questo titolo.

C) LAVORO STRAORDINARIO

A parziale deroga dell'Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, **con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno** e fermo il disposto dell'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

D) TRASPORTI AEREI

A parziale deroga dell'Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai costi supplementari per trasporti con linee aeree regolari **sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata**, pur-

ché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fermo il disposto dell'Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione. **Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% dell'importo indennizzabile a tale titolo.**

E) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

A parziale deroga dell'Art. 12 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, gli impianti e apparecchi ad impiego mobile per i quali nella polizza è richiamata la presente condizione particolare sono assicurati anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana; Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Per i danni di furto, rapina, scippo, smarrimento e caduta accidentale, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% col minimo della franchigia indicata in polizza.

F) ASSICURAZIONE GLOBALE

Premesso che le somme assicurate per ciascuna delle partite indicate in polizza comprendono il valore della totalità di macchine, impianti o apparecchiature della stessa specie, l'Assicurato ha la facoltà, nell'ambito di dette somme, di sostituire parti o intere macchine, impianti o apparecchiature (purchè della stessa specie) senza l'obbligo di comunicare tali variazioni o le nuove configurazioni, in quanto faranno fede in caso di sinistro le evidenze amministrative dell'Assicurato per determinare la composizione di ogni partita assicurata.

Per i danni a macchine, impianti e apparecchiature resta a carico dell'Assicurato una franchigia minima di € 150,00.



Mod. TEC52001



Per la tutela dell'**attività lavorativa**



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it

Capitale Sociale €40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851

Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

www.italiana.it

GRUPPO REALE MUTUA